

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 MAGGIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA MALFA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE PETRILLI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	262		
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti. (500)	262		
PRESIDENTE 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268			
ARCAINI, <i>Relatore</i> 262, 263, 264, 265, 266, 267			
TROISI	262, 263		
CORBINO	263, 264		
SCHIRATTI	263, 267		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Riapertura dei termini per le segnalazioni al Ministero del tesoro dei risultati degli accertamenti delle case inabitabili agli effetti delle provvidenze a favore del personale statale in servizio nei centri sinistrati dalla guerra. (527).	268		
PRESIDENTE	268		
SULLO	268		
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della lotteria « Italia ». (541)	268		
PRESIDENTE	268, 269		
TAROZZI, <i>Relatore</i>	269		
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	269		
		Istituzione di corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari della Amministrazione centrale e provinciale del Ministero delle finanze, nonché per gli ufficiali della guardia di finanza. (543)	269
		PRESIDENTE	269
		PESENTI	269
		TROISI	269
		CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	269
		Estensione alla guardia di finanza delle norme di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la cancellazione dai ruoli degli ufficiali dichiarati irreperibili. (544)	270
		PRESIDENTE	270
		TAROZZI	270
		Estinzione anticipata del prestito-lotteria concesso con legge 19 giugno 1902, numero 233, a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia (ora I. N. P. S.) e della Società « Dante Alighieri »; abbreviazione dei termini di prescrizione per il rimborso delle obbligazioni estratte e devoluzione degli utili della prescrizione (545)	271
		PRESIDENTE	271, 272
		BAVARO	271

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1949

La seduta comincia alle 10,10.

Sono presenti:

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Castelli Avolio, Corbino, Farini, La Malfa, Martinelli, Nicoletto, Pesenti, Petrilli, Schiratti, Scoca, Sullo, Tarozzi, Troisi, Turnaturi, Vicentini e Zagari.

Interviene alla seduta il Sottosegretario di Stato per le finanze, Castelli Edgardo.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Bettinotti, De Palma, Guggenberg, Mannironi, Menotti, Nitti, Saggini, Tosi e Tudisco.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRILLI

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti. (500).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti ». (Approvato dal Senato).

Ricordo che nella discussione già iniziata nella riunione precedente, l'onorevole Pesenti fece una osservazione di carattere generale, sottolineando l'opportunità di un più approfondito esame della disciplina giuridica della Cassa depositi e prestiti per accertare se essa risponda o meno alle condizioni e alle esigenze attuali della pubblica amministrazione. Fu fatto, però, osservare che questo disegno di legge non tende a mutare l'ordinamento generale della Cassa depositi e prestiti, ma soltanto ad adeguare al valore attuale della moneta certe misure relative all'ammontare dei depositi, e ad agevolare anche la procedura della restituzione dei depositi stessi soprattutto in caso di successione. Comunque, la discussione, fu rinviata allo scopo di permettere ai membri della Commissione un più ampio esame delle norme del disegno di legge.

Il Relatore, onorevole Arcaini, ha facoltà di esprimere il suo pensiero.

ARCAINI, *Relatore*. Ho preso in attenta considerazione l'invito dell'onorevole Pesenti,

ed ho riletto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse. Devo riconoscere che il discutere tale materia sarebbe interessante; ma bisogna considerare che questa non è la sede più opportuna, perché è una materia che investe un complesso di valutazioni e di problemi sui quali, peraltro, noi potremmo preliminarmente, invitare a pronunciarsi i nostri colleghi della Camera, che sono stati designati a rappresentare il Parlamento nel Consiglio di Amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Inoltre, dovremo sentire anche il Governo in ordine ai suoi propositi di politica finanziaria, circa l'attuazione dei disegni di legge presentati recentemente dal Ministro onorevole Tupini i quali prevedono un finanziamento a lungo termine. La Cassa depositi e prestiti è una banca di Stato con caratteristiche speciali ben delimitate da norme di legge, che raccoglie il denaro obbligatoriamente conferito attraverso non solo i depositi e le Casse postali di risparmio ma anche attraverso i buoni fruttiferi postali e le varie Casse ed Istituti di previdenza.

Essa può anche eseguire operazioni di anticipazione e ottenere anticipi da parte della Banca d'Italia e da parte degli Istituti di credito ordinari, mediante il deposito delle cartelle di cui essa dispone.

Il disegno di legge che abbiamo in esame, ha una portata ben delimitata: intende snellire determinati servizi della Cassa depositi e prestiti, i quali sono rimasti legislativamente arretrati rispetto ai servizi analoghi che vengono eseguiti da altri organi dello Stato, come dalla Ragioneria generale dello Stato, ad esempio. Il fine, dunque, del disegno di legge è lodevole, perché tende all'alleggerimento dei servizi da parte della Cassa depositi e prestiti, e degli oneri, ai quali sono esposti i depositanti, specialmente quei depositanti che devono, in forza di legge, operare con la Cassa.

Ritengo pertanto che il provvedimento possa essere approvato e prego mi sia consentito di entrare immediatamente nell'esame dei singoli articoli.

TROISI. Concordo, in linea massima, con quanto ha detto l'onorevole Relatore, ma vorrei fare una osservazione nei riguardi della improduttività della somma, cioè sul punto in cui si parla dell'aumento del limite di improduttività dei depositi che si eleva a 5.000 lire. Sebbene l'esperienza ci suggerisca che il risparmio si accumula indipendentemente dalla remunerazione — almeno entro certi limiti — io penso, che, per quanto riguarda i

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1949

piccoli risparmi convogliati verso le Casse postali di risparmio, dall'aumento del limite di improduttività si possano avere ripercussioni sfavorevoli.

CORBINO. Ma 5.000 lire corrispondono a 100 lire prebelliche.

ARCAINI, *Relatore*. Precedentemente, tale limite, era di 2.000 lire.

TROISI. Originariamente, tale limite era ancora più basso: era stabilito a 200 lire.

CORBINO. Approssimativamente, erano 70.000 lire di oggi... Questi depositi costano allo Stato almeno il 30 per cento, in quanto bisogna considerare che per 5.000 lire di deposito occorrono due registrazioni... Per mio conto, porterei il limite a 25.000 lire. Per somme così piccole, si potrebbe anche pensare a far chiedere dallo Stato una tassa, perché chi deposita somme di tale entità, lo fa semplicemente per collocarle in un luogo tranquillo.

Si tenga presente che il titolo del debito pubblico, della rendita 1906 trasformata, oggi costa allo Stato più che non costi il capitale. Vi sono cedole da lire 1,25 !

ARCAINI, *Relatore*. A questo riguardo faccio presente, che gli Istituti di credito, e le stesse Casse rurali, non danno interesse sui depositi che non eccedono le mille lire. Ma d'altro lato bisogna considerare che questi istituti funzionano in modo diverso dalle Casse postali per le quali il conteggio degli interessi demandato agli organi centrali è ben più oneroso.

TROISI. Sono del parere, comunque, che avremo una deviazione di questi piccoli risparmi, i quali con tutta probabilità si indizzeranno altrove.

ARCAINI, *Relatore*. Bisogna tenere conto che anche per questi piccoli depositi vi è il modo di renderli fruttiferi trasformandoli in buoni fruttiferi postali.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dei vari articoli.

ART. 1.

All'articolo 3 del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito il seguente:

« La Cassa riceve in deposito:

- a) denaro;
- b) titoli dello Stato dei debiti consolidato e redimibile;
- c) titoli garantiti dallo Stato;

d) buoni del tesoro ordinari e poliennali;

e) buoni postali fruttiferi;

f) buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

g) titoli fondiari ed equiparati, ed obbligazioni di Comuni, Province e pubblici stabilimenti ».

ARCAINI, *Relatore*. Questo articolo porta una variazione sostanziale all'analogo articolo del Testo unico del 1913, perché si vengono a determinare meglio i titoli che la Cassa riceve in deposito. Dato che il mercato azionario, come si è veduto in questi anni, si è largamente inflazionato: con la immissione sul mercato di una quantità enorme di azioni con caratteristiche particolari, che costituirebbero, ove fossero accettate da parte della Cassa depositi e prestiti, un onere ed un aggravio per l'amministrazione, si è ritenuto di escludere il deposito di azioni. Inoltre il valore di questi titoli è così fluido, che la Cassa depositi e prestiti dovrebbe essere continuamente aggiornata al riguardo. Sono, dunque, favorevole allo snellimento dei servizi della Cassa depositi e prestiti, limitando i depositi al denaro, ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

PRESIDENTE. In sostanza, questa determinazione dell'articolo serve a rendere più solido il credito della Cassa depositi e prestiti, perché essa può ricevere in deposito il denaro, o i titoli rappresentativi in denaro emessi dallo Stato, o dalle provincie o dai comuni.

Inoltre, sono indicati i titoli fondiari ed equiparati, non le obbligazioni.

TROISI. Le obbligazioni che possono emettere gli istituti di credito parastatali, come ad esempio l'Istituto immobiliare, rientrano in questo articolo ?

PRESIDENTE. Se hanno la garanzia dello Stato, non vi è dubbio.

SULLO. Sarebbe stato bene modificare la dizione « pubblici stabilimenti ».

CORBINO. Ritengo che sia stata presa dalla legge del 1875...

SCHIRATTI. Vi deve, evidentemente, essere una prassi interpretativa della voce « stabilimenti pubblici », attraverso l'applicazione pluridecennale della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare su questo articolo, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Il limite stabilito nel terzo comma dell'articolo 16, libro II, parte I, titolo II, del testo

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1949

unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e nell'articolo 45 del relativo regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è elevato a lire cinquemila.

«La disposizione del presente articolo, per quanto riguarda i depositi già costituiti, ha effetto dal 1° gennaio 1949».

ARCAINI, *Relatore*. Abbiamo affrontato questo problema in sede di discussione generale. Nella relazione del Senato è detto che l'improduttività degli interessi sui depositi costituiti da numerario il cui ammontare sia inferiore alle duemila lire, comporta un lievissimo sacrificio dei depositanti, ma una sensibile semplificazione dei servizi. Accettando di elevare il limite di improduttività delle somme da duemila a cinquemila, i mandati, la cui compilazione verrebbe annualmente evitata, salirebbe a 170.800. A tal numero ammontano, infatti, le partite inferiori alle 5000 lire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 testè letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3.

«Il limite minimo stabilito dall'articolo 6 del regio decreto legge 3 marzo 1927, n. 296, per la liquidazione e il pagamento semestrale degli interessi dei depositi in numerario ed in effetti pubblici, è elevato a lire cinquanta-mila».

ARCAINI, *Relatore*. Questo limite era precedentemente di lire 10.000. Ora lo eleviamo a 50.000 lire.

CORBINO. Forse è ancora basso: dovrebbe essere, per lo meno, fissato a 300.000 lire. Mi rendo conto però della opportunità di evitare un ritorno del disegno di legge al Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

«Per la restituzione dei depositi in numerario, per il pagamento degli interessi dei depositi e per i pagamenti relativi alle altre sue gestioni, la Cassa depositi e prestiti, su richiesta degli interessati, ha facoltà di avvalersi delle disposizioni del regio decreto legge 7 ottobre 1926, n. 1759, e successive disposizioni».

ARCAINI, *Relatore*. Da una lettura delle disposizioni del regio decreto-legge di cui è cenno nell'articolo, risulta evidente la notevole speditezza d'incasso che si viene a raggiungere.

PRESIDENTE. Lo scopo della disposizione è chiaro: si tratta di abolire procedure di pagamento ormai antiquate.

Pongo ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

«Il diritto fisso di polizza contemplato nell'articolo 8 del regio decreto legge 3 marzo 1927, n. 296, è elevato a lire venticinque per i depositi in numerario di ammontare superiore a lire cinquemila e per i depositi di effetti pubblici del valore nominale superiore a lire duemila.

«Sono soggetti al contributo anche i depositi per affrancazione di canoni, censi, livelli, che siano stati costituiti in applicazione delle leggi 11 giugno 1925, n. 998 e 7 febbraio 1926, n. 426.

«Per i depositi non eccedenti rispettivamente gli indicati importi, il diritto fisso di polizza resta fermo nella misura di lire cinque».

«Restano ferme le esenzioni contemplate nel detto articolo 8, relativamente ai depositi di ammontare inferiore a lire cinquecento ed a quelli provenienti dalle antiche affrancazioni».

ARCAINI, *Relatore*. È evidente che si tratta di pagare gli stampati al loro prezzo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

Il secondo comma dell'articolo 52 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è modificato nel modo seguente:

«Non si fa luogo ad addebitamento della tassa di custodia per l'anno successivo a quello in cui è stata presentata, per la restituzione del deposito, la domanda regolarmente documentata, quando gli effetti pubblici vengano ritirati entro il mese successivo a quello nel quale è pervenuto in tesoreria l'ordine di restituzione».

ARCAINI, *Relatore*. Faccio presente che l'origine di questa nuova disposizione sta nel fatto che il testo dell'articolo 52 finora

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1949

vigente dava luogo alla possibilità di equivoci e, quindi, di contestazioni fra l'Amministrazione e il depositante. Si è deciso, perciò, di introdurre la presente modificazione, la quale stabilisce inequivocabilmente che il depositante, allorché la restituzione del deposito avviene nell'anno successivo alla domanda di svincolo, può essere esonerato dal pagamento del diritto di custodia che, di regola, deve essere corrisposto per anno solare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

L'articolo 15 del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e l'articolo unico del decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 328, sono sostituiti dal seguente:

« Il titolo legale a possedere necessario a giustificare le successioni riguardanti i depositi di qualsiasi specie iscritti presso la Cassa dei depositi e prestiti, consiste in un decreto pronunciato, in camera di consiglio, dal tribunale civile del luogo in cui la successione si è aperta.

« Per le successioni aperte all'estero, tale decreto sarà pronunciato, parimenti in camera di consiglio, dalla Corte di appello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio presso cui trovansi iscritto il deposito ».

« Quando però si tratta di somma non superiore a lire centomila, o di effetti pubblici il cui valore nominale non superi detta somma, la successione si prova nei modi stabiliti dagli articoli 298 e 299 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

« I limiti della somma e del capitale nominale degli effetti pubblici, per la applicazione delle norme stabilite nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 299 del citato regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sono rispettivamente elevati a lire ventimila, a lire diecimila, a lire quattromila.

« Ove però sorga qualche dubbio in ordine alla successione od ai rapporti da essa dipendenti, dovrà il richiedente fornire la prova della successione nel modo indicato nel primo e secondo comma del presente articolo ».

ARCAINI, *Relatore*. I primi due commi sono identici all'articolo 15 del testo unico. La modificazione è apportata ai successivi commi.

Per spiegare brevemente la portata di queste innovazioni, faccio notare che l'esonerazione avveniva soltanto quando la somma non fosse superiore alle lire 2000. Oggi, per somme fino a lire 100.000 si richiede copia del testamento e certificato di morte; per somma fino a lire 20.000 basta l'atto notorio; per somme fino a lire 10.000 occorre un atto notorio rilasciato dal Sindaco; per somme fino a lire 4000 una semplice dichiarazione del Sindaco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« La rappresentanza legale, la facoltà di riscuotere, quietanzare e di compiere altre operazioni su depositi degli istituti, enti, società, si prova nei confronti della Cassa dei depositi e prestiti, di regola, mediante la produzione dell'atto costitutivo, dello statuto, se prescritto, e di deliberazione degli organi deliberanti, corredati da certificato attestante la vigenza degli atti stessi, da rilasciarsi dall'ufficio competente.

Per gli istituti, enti, società, soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, e per gli istituti ed enti soggetti all'obbligo della iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche, è in facoltà della Cassa dei depositi e prestiti di accettare, in luogo della documentazione di cui sopra, un certificato rilasciato, rispettivamente, dall'ufficio del registro delle imprese e dall'ufficio del registro delle persone giuridiche, da cui risultino i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza ed abbiano i poteri di riscuotere, quietanzare e compiere altre operazioni su depositi, in base agli atti in vigore depositati, e in cui sia dichiarato che l'istituto, ente, società, si trova nel libero esercizio dei propri diritti.

« Sino a quando non entrino in funzione gli uffici del registro delle imprese, la Cassa dei depositi e prestiti potrà accettare, in sostituzione, certificati rilasciati dalla cancelleria del tribunale in base agli atti in vigore depositati, trascritti, pubblicati.

« Per le ditte ad unico proprietario, per le piccole imprese e per le società semplici, la legale rappresentanza ed i poteri di cui sopra, possono essere comprovati mediante un certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura, in cui dovrà essere fatto richiamo anche alla denuncia od agli atti giustificativi depositati, e si dichiara che la ditta o società si trova nel libero esercizio dei propri diritti.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1949

«La Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti può consentire a favore di istituti, enti, società e ditte che chiedano di avvalersene, l'applicazione del regio decreto 13 aprile 1939, n. 669».

ARCAINI, *Relatore*. Questo articolo viene a disciplinare con una norma giuridica la prassi seguita dalla Cassa dei depositi e prestiti che l'aveva introdotta dopo aver sentito l'Avvocatura dello Stato, la quale aveva autorizzato la Cassa a servirsi delle stesse agevolazioni che già si praticano per le altre Amministrazioni dello Stato. I rapporti tra le banche, le ditte, i privati e la Cassa depositi e prestiti si sono venuti in questi ultimi tempi fortemente incrementando e il dover costringere, per effetto di norme cautelative molto prudenti ma pesanti, i depositanti a sottostare a una documentazione da riprodurre ad ogni operazione, ha consigliato di introdurre questa norma che ha riferimento al decreto 13 aprile 1939, n. 669, soprattutto per quanto riguarda gli istituti di credito, le banche, ecc.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9.

«Le sentenze, le ordinanze e gli altri provvedimenti definitivi, con i quali le competenti autorità giudiziarie od amministrative, non si limitano a liberare il deposito dal vincolo cui è sottoposto, ma indicano altresì una determinata persona alla quale per il titolo ivi specificato deve essere fatta la restituzione, sono senz'altro eseguibili da parte della Cassa dei depositi e prestiti che emetterà l'ordine di consegna od il mandato a favore della persona designata, salvo che vi si oppongano legali impedimenti».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10.

Il secondo comma dell'articolo 101 del Regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è sostituito dal presente articolo:

«La consegna degli effetti pubblici, a mezzo di una tesoreria diversa da quella in cui furono originariamente costituiti a deposito definitivo, può essere autorizzata dalla Intendenza di finanza, presso cui è iscritto il relativo deposito purché il valore nominale

degli effetti pubblici, da spedire, non ecceda le lire ventimila e gli interessati, nella corrispondente domanda a firma autenticata, dichiarino esplicitamente di assumersi il rischio e le spese dell'invio, mediante piego postale assicurato.

«Il Direttore generale potrà, anche con effetto continuativo, autorizzare le Intendenze di finanza, per speciali circostanze, nei modi e con le cautele che crederà di adottare, a consentire la trasmissione da una tesoreria ad una altra, di effetti pubblici depositati eccedenti il valore nominale di lire ventimila.

«Le norme di cui ai due commi precedenti valgono anche per la consegna delle cedole o di altri recapiti, da ritirarsi nella loro specie dagli interessati».

ARCAINI, *Relatore*. Ritengo la norma accettabile, in quanto si tratta di una facoltà data all'amministrazione della Cassa, facoltà che viene esercitata a rischio e pericolo del richiedente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11.

«È in facoltà della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e dei dipendenti uffici periferici, di rilasciare, su domanda delle parti interessate, attestazioni di atti prodotti presso di essi, al fine di poter sostituire la documentazione occorrente per operazioni richieste presso altri uffici della Cassa dei depositi e prestiti».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 12.

«Qualsiasi atto o provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa che possa comunque spiegare effetti sulla libera disponibilità dei depositi, per avere efficacia nei confronti della Cassa dei depositi e prestiti, deve essere portato a conoscenza dell'ufficio depositario, mediante notifica per ufficiale giudiziario o presentazione di copia autentica».

ARCAINI, *Relatore*. Con questa norma si intende sollevare l'amministrazione dalla responsabilità per eventuali impedimenti sulla disponibilità dei depositi: chi è interessato deve segnalarli.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13.

«La decadenza, per qualsiasi motivo, negli aventi diritto o nelle persone legalmente autorizzate o delegate, della facoltà di riscuotere somme o di ritirare titoli e valori, deve essere notificata alla Cassa dei depositi e prestiti a termini e nelle forme di legge.

«Sono validi i pagamenti, le consegne di titoli e valori che la Cassa avesse eseguito anteriormente alla notifica di cui al precedente comma.

«Le norme anzidette in quanto applicabili, hanno efficacia anche nei riguardi di altre operazioni da compiersi dalla Cassa».

ARCAINI, *Relatore*. Questa disposizione è analoga a quella contenuta nell'articolo 295 del Regolamento per la contabilità dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827). Infatti può accadere che la capacità giuridica dei depositanti o la facoltà delle persone legalmente autorizzate e delegate a riscuotere per conto degli interessati, subiscano delle interdizioni per effetto di fallimento, di condanna penale od altro, senza che gli uffici depositari ne abbiano tempestiva cognizione. La norma proposta tende a salvaguardare la responsabilità dell'amministrazione.

SCHIRATTI. Non ho nulla in contrario alla norma; ma osservo che non è felice la dizione: «Sono validi i pagamenti...», perché non vorrei che questa dicitura avesse riflessi anche sui rapporti economici e giuridici esistenti fra le parti. Mi parrebbe più esatto dire: «Sono liberatori i pagamenti nei confronti della Cassa dei depositi e prestiti» perché il fatto che la Cassa abbia pagato a chi non aveva diritto di ricevere, libera la Cassa, se non ha avuto la notifica, ma lascia fermi i diritti delle parti. Vorrei che la mia osservazione fosse inserita a verbale affinché alla espressione: «Sono validi i pagamenti» si desse questo significato, di validità soltanto nei confronti della Cassa.

PRESIDENTE. Mi sembra che questo si desuma chiaramente dalla formulazione del secondo comma in cui è detto: «Sono validi i pagamenti, le consegne di titoli e valori che la Cassa avesse eseguito anteriormente alla notifica di cui al precedente comma».

SCHIRATTI. Comunque, ripeto, ho fatto la mia dichiarazione perché l'interpretazione data alla parola «validi» risulti a verbale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 13.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14.

All'articolo 257 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è sostituito il seguente:

«Le riscossioni del numerario ed il ricevimento dei titoli sono eseguiti dal tesoriere centrale o dalle sezioni di tesoreria provinciale in base ad ordini emessi, secondo i casi, dalla Direzione generale o dalla Intendenza di finanza e firmati, rispettivamente, dal Direttore generale o dall'Intendente di finanza.

«I pagamenti del numerario e la restituzione dei titoli sono parimenti eseguiti dal tesoriere centrale o dalle sezioni di tesoreria provinciale, in base a mandati od ordini firmati dal Direttore generale e dal direttore capo della ragioneria e vistati dal capo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, se emessi dalla Direzione generale, e dall'Intendente e dal direttore di ragioneria, se emessi dalle Intendenze di finanza».

ARCAINI, *Relatore*. Per chiarire la portata di quest'articolo bisogna tener presente che con l'articolo 257 del Regolamento, fin qui vigente, la disciplina per le operazioni di riscossione come per le operazioni di pagamento era la stessa, per quanto appaia evidente che la responsabilità per le operazioni di riscossione sia molto minore di quella per le operazioni di pagamento. Mentre l'articolo 257 disponeva un'identica disciplina per le operazioni di riscossione e di pagamento, con questo nuovo articolo 14 si agevolano le operazioni di riscossione, mentre restano intatti i visti le firme e gli atti relativi alle operazioni di pagamento. L'articolo 257 diceva: «Le riscossioni e i pagamenti del numerario, nonché il ricevimento e la restituzione dei titoli, sono eseguiti dal Tesoriere centrale o dalle sezioni di tesoreria provinciale in base a mandato e a ordini emessi secondo i casi dalla Direzione generale o dalle Intendenze di finanza.

Detti mandati ed ordini sono firmati dal Direttore generale e dal Direttore capo della ragioneria e vistati dal Capo ufficio di riscontro della Corte dei conti se emessi dalla Direzione generale e dall'Intendente e dal Ragioniere capo se emessi dalle Intendenze di finanza».

In realtà con la nuova norma si consegue una notevole facilitazione nelle operazioni di riscossione in quanto basta il visto del Direttore generale o dell'Intendente di finanza per introitare una somma, mentre prima occorreva anche la firma del Ragioniere e del Capo dell'ufficio di riscontro.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1949

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15.

«È abrogata qualsiasi disposizione che sia in contrasto con le norme contenute nella presente legge».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Avverto che il presente disegno di legge verrà posto in votazione a scrutinio segreto, nel suo complesso, nella prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Riapertura dei termini per le segnalazioni al Ministero del tesoro dei risultati degli accertamenti delle case inabitabili agli effetti delle provvidenze a favore del personale statale in servizio nei centri sinistrati dalla guerra (527).

PRESIDENTE. Il secondo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riapertura dei termini per le segnalazioni al Ministero del tesoro dei risultati degli accertamenti delle case inabitabili agli effetti delle provvidenze a favore del personale statale in servizio nei centri sinistrati dalla guerra».

Dato che il relatore onorevole Cavallari è assente, invito l'onorevole Sullo a sostituirlo.

SULLO. Questo disegno di legge si riferisce alla riapertura dei termini per le segnalazioni al Ministero del tesoro dei risultati degli accertamenti delle case inabitabili per i funzionari dello Stato.

Pare che si siano verificati degli inconvenienti; che un certo numero di domande sia pervenuto fuori del termine stabilito e che siano sorte anche delle difficoltà per il fatto che alcune domande pervenute, in realtà entro i termini, sono state archiviate qualche giorno dopo. D'altra parte si tratta di una questione che bisogna sanare al più presto possibile, perché le provvidenze di cui al disegno di legge si sono ormai concluse entro la data del 30 giugno 1948; quindi procrastinare ancora questa approvazione, significherebbe rinviare di oltre un anno un accertamento di benefici che sono già scaduti.

PRESIDENTE. Ciò che vi è di particolare e, secondo me, di anomalo è questo: al termine non è legata la presentazione delle domande dei singoli centri sinistrati, ma invece al termine stesso è legato l'arrivo, all'amministrazione centrale, di alcuni certificati che devono rilasciare gli uffici periferici del Genio civile.

Ciò è un'anomalia perché, di solito, il termine perentorio con effetto di decadenza, è stabilito con la presentazione della domanda da parte dell'interessato. È quindi ben comprensibile che i centri sinistrati (ad esempio Cassino, Foggia) facciano presente la necessità che ai dipendenti pubblici, ivi residenti, vengano applicati determinati benefici e che quindi si possa dire: «sono accettate le domande che vengano presentate entro il 30 giugno 1949 o entro il 31 dicembre 1949». Ma non è comprensibile che il termine perentorio con effetto di decadenza sia legato all'invio di documenti che fanno gli uffici dell'amministrazione periferica a quelli dell'amministrazione centrale. È chiaro che gli interessati non debbano subire le conseguenze del ritardo che l'ufficio periferico frappone nel trasmettere all'amministrazione centrale certe documentazioni. Però, purtroppo, la legge è fatta così e, per correggerla, occorrerebbe sciolgere tutto il sistema; per ora non si fa altro che prorogare il termine come è stato fatto in precedente occasione.

Siccome, comunque, la legge ha esaurito i suoi effetti, mi pare non sia il caso di riformarla.

SULLO. La legge ha esaurito i suoi effetti il 30 giugno 1948.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

«Il termine previsto dal decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 306, è riaperto e stabilito sino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Poiché nessuno chiede di parlare, il disegno di legge verrà posto in votazione a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947; n. 1328, recante norme per l'effettuazione della lotteria «Italia» (541).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: «Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della lotteria Italia». Il provvedimento è stato già approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato.

Poiché l'onorevole Walter, Relatore, è assente, prego l'onorevole Tarozzi di sostituirlo e di svolgere la relazione.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1949

TAROZZI. A mio parere il provvedimento non ha bisogno di illustrazione. Esso rientra nel campo degli interventi dello Stato allo scopo di agevolare il turismo. Il contributo è limitato all'anno 1948. Propongo l'approvazione del disegno di legge.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo Stato ha ritenuto opportuno, allo scopo di incrementare il turismo dell'Alto Adige, di concedere all'Azienda di soggiorno di Merano una larga partecipazione, limitatamente al 1948, sui fondi che si ricaveranno dalla lotteria Italia. Per il 1949 si vedrà. Per l'Ente « Fiera del vino » di Lecce, in questi giorni si sta svolgendo la manifestazione e non credo di dover fornire particolari chiarimenti.

Per l'Ente « Villaggio del fanciullo » di Gallipoli si tratta di circa 700 orfani che verranno assistiti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 26 ottobre 1947, n. 1328, è aggiunto il seguente comma: « Limitatamente alla manifestazione 1948, la quota del 90 per cento spettante all'Erario dello Stato, è attribuita ai seguenti enti e nella misura a fianco di ciascuno indicata:

1°) Azienda di soggiorno di Merano	L. 25.000.000
2°) Ente « Fiera del Vino » di Lecce	» 4.227.394
3°) Ente « Villaggio del Fanciullo » di Gallipoli (Lecce)	» 1.000.000

(È approvato).

ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'amministrazione centrale e provinciale del Ministero delle finanze, nonché per gli ufficiali della guardia di finanza. (543).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Istituzione di corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'amministrazione centrale e pro-

vinciale del Ministero delle finanze, nonché per gli ufficiali della guardia di finanza ».

Poiché l'onorevole Ghislandi, Relatore, è assente, prego l'onorevole Pesenti di sostituirlo e di svolgere la relazione.

PESENTI. Sono pienamente favorevole e credo che il provvedimento dovrebbe avere l'approvazione di tutti, inquantoché da parecchio tempo si lamentava una deficienza di preparazione tecnica e culturale da parte di funzionari delle finanze. Perciò, tutto quanto serve a migliorare questa preparazione, e quindi a rendere possibile il migliore accertamento, soprattutto per quanto riguarda le aziende basate sulla forma di società o anche aziende individuali che presentano bilanci di carattere fiscale che sono completamente diversi dai bilanci economici, deve avere la nostra approvazione, inquantoché rappresenta anche un miglioramento delle entrate dello Stato. Sono sicuro che la spesa modesta che comporta l'istituzione di questi corsi sarà riguadagnata in futuro.

TROISI. Quanti sono coloro che frequentano ?

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato alle finanze*. Il corso si divide in due parti: una prima parte di informazione generale sui metodi e le varie forme di verifica contabile e l'altra che riguarda l'applicazione di tali metodi a determinati settori (manifatturiero, tessile, ecc.): il tutto è completato da alcune conferenze sui principi generali di finanza che vengono tenute da docenti universitari.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« Il Ministro delle finanze è autorizzato ad effettuare corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero, nonché per gli ufficiali della Guardia di finanza.

(È approvato).

ART. 2.

« Il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dovuto ai docenti per le lezioni svolte, nonché le spese per l'acquisto dei diritti di autore per le monografie da pubblicare saranno determinati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro ».

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1949

ART. 3.

Per l'esercizio finanziario 1948-49 la somma di lire 5.200.000, che dovrà essere stanziata su apposito capitolo da istituirsi, sarà prelevata dallo stanziamento del capitolo 83 — che viene ridotto d'altrettanto — dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze ».

(È approvato).

ART. 4.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensione alla Guardia di finanza delle norme di cui all'articolo 4 del regio decreto legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la cancellazione dai ruoli degli ufficiali dichiarati irreperibili. (544).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Estensione alla Guardia di finanza delle norme di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la cancellazione dai ruoli degli ufficiali dichiarati irreperibili ». Il provvedimento è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Poiché l'onorevole Costa, Relatore, è assente, prego l'onorevole Tarozzi di sostituirlo e di svolgere la relazione.

TAROZZI. Il provvedimento è chiaro di per sé e non ha bisogno di illustrazione. Ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza dichiarati irreperibili a norma dell'articolo 124 della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni, sono cancellati dai rispettivi ruoli organici con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilità.

« In caso di successiva accertata reperibilità, sono reinscritti nei ruoli, con il proprio grado e la propria anzianità, anche eventual-

mente in eccedenza, salvo il riassorbimento della eccedenza stessa al verificarsi della prima vacanza nel grado.

« Qualora, invece, risultino prigionieri di guerra, sono collocati in aspettativa per prigionia di guerra a norma delle vigenti disposizioni.

« Agli ufficiali internati si applicano le disposizioni relative ai prigionieri di guerra ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Vi è, poi, l'articolo 2 contenente una disposizione transitoria:

« Gli ufficiali che siano stati dichiarati irreperibili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono cancellati dai ruoli con decorrenza da tale data ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Estinzione anticipata del prestito-lotteria concesso con legge 19 giugno 1902, n. 233, a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia (ora I. N. P. S.) e della Società « Dante Alighieri »; abbreviazione dei termini di prescrizione per il rimborso delle obbligazioni estratte e devoluzione degli utili della prescrizione. (545).

PRESIDENTE. L'ultimo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estinzione anticipata del prestito-lotteria concesso con legge 19 giugno 1902 n. 233, a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia (ora I.N.P.S.) e della Società « Dante Alighieri »; abbreviazione dei termini di prescrizione per il rimborso delle obbligazioni estratte e devoluzione degli utili della prescrizione ».

Questo disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Poiché il Relatore, onorevole Guggenberg è assente, invito l'onorevole Bavaro a riferire su questo disegno di legge.

BAVARO. In tutti i prestiti ci sono attualmente dei titoli che non sono stati presentati per il rimborso e poiché il periodo di durata del prestito è cinquantennale, si tratta ora di estinguere anticipatamente tutte le obbligazioni rimaste da estrarre, effettuandone

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1949

l'estrazione in un'unica soluzione e abbreviando i termini di prescrizione per il rimborso delle medesime a cinque anni dal giorno dell'estrazione. Propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame e alla votazione dei singoli articoli:

ART. 1.

« Il rimborso delle obbligazioni, non ancora estratte, di cui al prestito-lotteria, concesso con la legge 19 giugno 1902, n. 233, a favore della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai — ora Istituto nazionale della previdenza sociale — e della Società « Dante Alighieri », che doveva aver termine il 31 dicembre 1954, è anticipato alla prima scadenza semestrale dopo la pubblicazione della presente legge.

« Le obbligazioni senza premio e quelle con premio, secondo gli importi fissati nel piano di ammortamento, approvato con regio decreto 5 gennaio 1905, saranno determinate mediante estrazione, da effettuarsi alla scadenza anticipata come sopra ».

(È approvato).

ART. 2.

« Le obbligazioni che saranno estratte dopo l'entrata in vigore della presente legge, si prescrivono in cinque anni, a decorrere dal giorno dell'estrazione.

« Nello stesso termine si prescrivono le obbligazioni estratte e non rimborsate prima dell'entrata in vigore della presente legge purché non rimanga a decorrere un termine minore per il compimento della ordinaria prescrizione decennale prevista dall'articolo 2946 Codice civile.

« Nulla è innovato quanto alla prescrizione quinquennale dei premi ».

(È approvato).

ART. 3.

« La Cassa depositi e prestiti terrà una gestione separata dell'importo delle obbligazioni e dei premi caduti in prescrizione. L'appro-

sito conto corrente frutterà l'annuo interesse del quattro per cento.

« La Cassa depositi e prestiti, se necessario, storerà dal predetto conto corrente a quello relativo alla gestione del prestito di cui all'articolo 5 del regio decreto 5 gennaio 1905, le somme occorrenti per far fronte agli oneri di anticipato riscatto stabilito dall'articolo 1 della presente legge.

« La Banca d'Italia è autorizzata a vendere i titoli ricevuti in deposito in sede di liquidazione del Consorzio di garanzia per il collocamento delle obbligazioni, incamerandone il ricavato sino alla concorrenza delle spese sostenute per le operazioni di estrazione e di rimborso delle obbligazioni. L'eventuale eccedenza sarà rimessa alla Cassa depositi e prestiti che l'accrediterà nel conto corrente suddetto.

« Semestralmente la Banca d'Italia oltre al conto di cui al primo comma dell'articolo 4 del regio decreto 5 gennaio 1905, presenterà la dimostrazione delle spese sostenute che saranno rimborsate dalla Cassa depositi e prestiti prelevando i fondi dal conto corrente di cui al primo comma ».

(È approvato).

ART. 4.

« Maturatosi il periodo di prescrizione per il ritiro dei premi e per il rimborso delle obbligazioni e reintegrata la Banca d'Italia di ogni spesa sostenuta, la Cassa depositi e prestiti, determinerà la rimanenza attiva della gestione del prestito, la quale verrà ripartita fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la Società « Dante Alighieri » nella misura rispettiva di sette decimi e di tre decimi ».

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato nel suo complesso a scrutinio segreto nella prossima seduta.

La seduta termina alle 11,35.